

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(LUPIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1972

Modifica della tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19,
recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 gennaio 1968, n. 19, concernente provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, prevede la erogazione di contributi statali per la costruzione, l'allestimento e l'arredamento di navi mercantili a scafo metallico.

L'entità del contributo risulta determinato dalla tabella n. 1, allegata alla legge, in misura percentuale rispetto al costo della nave. Tuttavia, allo scopo di stimolare la ristrutturazione dei cantieri operanti a costi marginali, è fissato il costo massimo al quale può essere commisurato l'intervento finanziario dello Stato. Tali limiti, per ciascun tipo e classe di nave, sono contenuti nelle tabelle nn. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il contributo, calcolato sulla base delle citate tabelle, si riferisce alla nave completa, fornita anche dell'apparato motore; tuttavia, per talune finalità della legge stessa, con la tabella n. 3 è predisposto un chiaro criterio per stabilire quale quota del contributo globale deve ritenersi ad esso imputabile.

Sia le tabelle attraverso le quali viene determinato il costo massimo delle navi complete che la tabella n. 3 tuttora in vigore rispecchiavano la situazione rilevata nell'anno 1965, per cui, in conseguenza dell'aumento dei costi registratisi nel settore dell'industria meccanica, i valori in esse espressi risultarono, nel corso di applicazione della legge, notevolmente distanti da quelli reali.

Pertanto, con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1292, furono aggiornate le tabelle nn. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, nella misura necessaria per consentire ai cantieri nazionali di resistere alla concorrenza sul mercato internazionale.

L'aggiornamento del costo di cui hanno beneficiato i cantieri attraverso tale provvedimento ha lasciato, tuttavia, inalterata l'entità delle quote di contributo destinate all'apparato motore, in quanto la tabella n. 3, per i limiti contenuti nell'articolo 2 della legge citata, non poteva essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In contrasto con tale situazione è stato accertato che i costi relativi agli impianti di propulsione al 1° gennaio 1970 erano aumentati del 32 per cento rispetto ai corrispondenti valori del 31 dicembre 1965, per cui i valori determinati nella tabella n. 3 non risultavano più rispondenti alla realtà.

Considerato che tale imperfetta struttura tabellare altera taluni risultati connessi alla

applicazione della legge 4 gennaio 1968, numero 19, si rende necessario aggiornare la citata tabella n. 3.

A ciò si intende provvedere con l'allegato disegno di legge.

Il presente disegno di legge, presentato al Senato il 29 dicembre 1971 (atto n. 2053) e decaduto per la fine della V legislatura, viene riproposto nel medesimo testo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, è modificata, limitatamente all'anno 1971, da quella allegata alla presente legge.

ALLEGATO

Contributi apparati motori di propulsione diversi da quelli a scoppio

Potenza normale (C.A.)	Contributo unitario (lire per C.A.) Anno 1971
25.000	4.350
21.000	4.500
16.000	4.600
12.000	4.900
6.000	5.300
3.000	5.700
1.000 e inferiori	6.200

Note. — Per i motori con un numero di giri superiore a 1.000 al minuto si applica la riduzione del 10 per cento. Per i valori intermedi delle potenze degli apparati motori si procederà per interpolazione.